

COMUNE DI PORDENONE

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA**

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 242 del 01.12.1992 –
ravvisata legittima dal Comitato provinciale di controllo nella seduta del 21.03.1993 con
provvedimento n. 1214/1234.*

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 05.07.2004

Testo modificato entrato in vigore in data 12.08.2004

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 21.02.2011

Testo modificato entrato in vigore in data 30.03.2011

PREMESSA

Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria regola le competenze e funzioni comunali, nonché quant'altro non previsto dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285, e da altre norme di legge o di regolamento o dallo Statuto del Comune, cui si rinvia.

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

POLIZIA MORTUARIA NEL COMUNE

1. La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione ai decessi delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.
2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio Igiene Pubblica o del Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, per quanto di competenza.
3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il regolamento di cui all'art. 57 dello Statuto comunale. Indicativamente, senza che ciò possa costituire alcun limite al regolamento suddetto, viene individuato nell'Unità Operativa Servizi Cimiteriali l'ufficio che provvede agli adempimenti amministrativi in materia di Polizia mortuaria e cimiteriale, ivi compresi gli atti contrattuali e contabili non riservati specificatamente Ufficio Contratti o all'Ufficio di Ragioneria, nonché, alla gestione dei Cimiteri ed alla loro custodia e manutenzione, mentre alla costruzione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli stessi provvede l'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 2

RESPONSABILITÀ

1. Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui né risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 3

SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi d'interesse pubblico, oppure obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi, indicativamente:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio d'osservazione dei cadaveri;
 - c) l'uso delle celle frigorifere comunali;
 - d) il trasporto delle salme dal luogo del decesso al deposito d'osservazione o all'obitorio o ai locali dove si trovano le celle frigorifere, eseguito con apposito furgone chiuso;
 - e) il trasporto delle salme al cimitero nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;
 - f) l'inumazione in campo comune;
 - g) la cremazione;
 - h) la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
 - i) la dispersione delle ceneri nel cinerario comune;
 - l) il feretro per le salme di persone prive di familiari o i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
3. Il Consiglio Comunale con proprio atto d'indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 32, 2° comma, lettera g) della Legge 8 giugno 1990, n. 142, può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita o a tariffa agevolata, purché, in tal caso sia quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.
4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle somme stabilite nelle tabelle delle tariffe allegate al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.

Art. 4

ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Presso i Cimiteri sono conservati a disposizione del pubblico:

- a) il registro di cui all'art. 52 DPR 10 settembre 1990, n. 285, su supporto cartaceo o informatico;
- b) copia del presente Regolamento comunale;
- c) copia della planimetria del Cimitero in scala 1:500 (Art. 54 DPR 10 settembre 1990, n. 285);
- d) copia dell'ordinanza sindacale che stabilisce l'orario d'apertura e chiusura del Cimitero;
- e) copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
- f) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
- g) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca;
- h) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- i) il registro dei reclami e delle osservazioni.

TITOLO II

DEPOSITI D'OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 5

DEPOSITI D'OSSERVAZIONI E OBITORI

1. Il Comune provvede al deposito d'osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero, oppure presso ospedali o altri istituti sanitari oppure in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
2. L'ammissione nei depositi d'osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dall'Autorità Giudiziaria, anche per mezzo della Polizia Giudiziaria.
3. Nel deposito d'osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio d'Igiene Pubblica dell'U.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185.
6. La sorveglianza durante il periodo d'osservazione può essere esercitata con personale appositamente incaricato o con adeguate strumentazioni.

TITOLO III

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 6

ORGANIZZAZIONE ED ESERCIZIO DEI TRASPORTI

1. Il trasporto delle salme e la loro sepoltura è effettuata in osservanza delle norme contenute nel Capo IV del DPR 10 settembre 1990, n. 285 e delle disposizioni di cui al presente regolamento.
2. Il Comune provvede ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, esercitando, ai sensi dell'art. 1, n.8) del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578, il diritto di privativa.
3. Il servizio viene svolto:
 - a) direttamente in economia con mezzi e personale del Comune;
 - b) da impresa di onoranze funebri iscritta alla C.C.I.A.A. che dimostri di essere in regola con la normativa del settore funerario;
4. L'organizzazione e l'esercizio del servizio è disciplinato, secondo quanto previsto nell'art. 70 dello Statuto comunale, da apposito regolamento, al quale si rinvia per quanto non previsto nella presente normativa.

Art. 7

TRASPORTI FUNEBRI A PAGAMENTO

1. I trasporti funebri soggetti al pagamento dell'apposita tariffa allegata al presente regolamento, sono:
 - a) il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito d'osservazione o all'obitorio, effettuato, a richiesta degli interessati, con mezzi speciali;
 - b) il trasporto di feretri dal luogo del decesso od ovunque si trovino, al Cimitero nell'ambito del Comune, quando la salma è destinata a sepoltura privata, oppure vengono richiesti servizi o trattamenti speciali, quali, ad esempio, il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, l'utilizzo di un feretro diverso da quello fornito ai sensi della lettera l) del 2° comma dell'art. 3, la sosta lungo il percorso, ecc.;
 - c) il trasporto di feretri, di cassette ossario o d'urne cinerarie da un Cimitero ad un altro nello stesso Comune;
 - d) il trasporto di feretri, di cassette ossario o d'urne cinerarie per altro Comune o per l'estero e da altro Comune o dall'estero;
 - e) il trasporto di cadaveri con servizi e trattamenti speciali, eseguiti da terzi;
2. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme, eseguiti con mezzi propri: - di militari dalle amministrazioni militari; - di soli loro soci da confraternite e congregazioni riconosciute come enti morali.

Art. 8

CATEGORIE DI TRASPORTI

1. I trasporti funebri sono esercitati con unica categoria.

Art. 9

RIMESSE DI CARRI FUNEBRI

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, in osservanza delle norme dei regolamenti comunali e delle previsioni urbanistiche vigenti al momento della richiesta.

2. Per esse devono osservarsi comunque le seguenti prescrizioni di massima:

- a) devono trovarsi in posizione tale che l'entrata e l'uscita dei carri funebri non sia di ostacolo alla circolazione veicolare o pedonale;
- b) devono disporre di idonee attrezzature che consentano lo svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione dei carri e lo smaltimento dei relativi prodotti e residui nel rispetto della normativa concernente la tutela ambientale.

3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Coordinatore sanitario dell'Unità sanitaria locale.

Art. 10

ORARIO DEI TRASPORTI FUNEBRI

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di effettuazione dei trasporti funebri.

2. La richiesta di effettuazione dei trasporti funebri è fatta tenuti presenti gli orari determinati ai sensi del 1° comma e le richieste pervenute in precedenza.

3. Per tali richieste i familiari e le imprese munite della licenza di cui all'art. 115 T.U.L.L.P.S. sono in condizione di parità: in caso di pluralità di richieste per lo stesso servizio, prevale l'ordine di presentazione dell'istanza.

4. Di norma, i servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica o negli altri giorni festivi. Il Sindaco potrà consentire deroghe per particolari motivi (ad esempio, in caso di più festività consecutive, ecc.).

Art. 11

MODALITÀ' DEI TRASPORTI

1. I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.
2. L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di feti, di cassette ossario, di urne cinerarie, di ossa o parti di cadavere. In questi casi il trasporto va eseguito in vettura privata chiusa.
3. Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto funebre almeno 10 minuti prima dell'orario fissato per la partenza.
4. In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e sia assicurata l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.
5. Nel caso di cui al precedente comma, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.

Art. 12

PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI

1. I cortei funebri devono seguire la via più breve dal luogo del decesso o di deposito della salma, alla chiesa o tempio con sosta per le esequie ordinarie, al cimitero nell'ambito del Comune, secondo le istruzioni impartite dalla direzione del servizio.
2. In casi particolari, a richiesta dei familiari, possono essere autorizzati percorsi diversi.

Art. 13

LUOGO E MODALITÀ' DI SOSTE INTERMEDIE PER I FERETRI

1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari.
2. La sosta di feretri in transito, può essere consentita, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario e, in ogni caso per un periodo non superiore a 24 ore.
3. In tali casi, il feretro viene depositato nella cella mortuaria.
4. In caso di sosta, a richiesta e ove possibile, il Comune mette a disposizione proprio personale per le operazioni di carico e scarico, dietro pagamento della tariffa stabilita.
5. In via eccezionale, può essere consentito con apposito provvedimento del Sindaco, che le operazioni di carico e scarico siano eseguite da personale estraneo al Comune, nel qual caso la tariffa di cui al comma precedente è ridotta alla metà.
6. Nel caso di cui al comma precedente, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità.

Art. 14

TRASPORTI PARTICOLARI

1. Quando la salma si trovi in luogo diverso dalla propria abitazione (deposito di osservazione, obitorio, ospedali o istituti o altrove), il Sindaco, a richiesta dei familiari, con proprio provvedimento può autorizzare che il funerale abbia inizio dall'abitazione, dove la salma verrà trasferita, in forma privata, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.
2. I trasporti in forma privata avranno comunque luogo nel rispetto degli orari stabiliti per i normali trasporti funebri.
3. Analogamente potranno essere autorizzati trasporti in forma privata per luoghi, diversi dall'abitazione, dove s'intendono attribuire speciali onoranze.
4. In tali casi, trova applicazione l'art. 13, 4° e 5° comma.

TITOLO IV

CIMITERI - SERVIZI - COSTRUZIONE

Art. 15

CIMITERI - AMMISSIONE

1. Nel territorio comunale sono costituiti i seguenti cimiteri:

- 1 - Cimitero Urbano;
- 2 - Cimitero di Torre;
- 3 - Cimitero di Roraigrande;
- 4 - Cimitero di Vallenoncello;
- 5 - Cimitero di Villanova.

2. Nei cimiteri devono essere ricevute, quando non venga richiesta altra destinazione, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento del decesso, la propria residenza, o che l'avevano trasferita in conseguenza del loro ricovero in istituti di cura o di riposo. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, devono esservi parimenti ricevute le salme delle persone aventi titolo, nel cimitero, a sepoltura privata, individuale o di famiglia, anche se tale titolo sia venuto a concretizzarsi dopo il decesso. Nei cimiteri possono altresì essere ricevute le salme di persone illustri o benemerite del Comune, indipendentemente dalla loro residenza. Vi sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate, nonché, i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 285/1990.

Art. 16

ORARIO DI APERTURA E SERVIZIO DI CUSTODIA

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico dei cimiteri.
2. Il servizio di custodia dei cimiteri è assicurato con personale comunale.
3. Il responsabile del servizio di custodia svolge le incombenze attribuitegli dal DPR 10 settembre 1990, n. 285 e dal presente Regolamento.

Art. 17

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - DELIMITAZIONE DEI REPARTI

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale dovrà adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio previste per almeno un ventennio.
2. Il piano regolatore è sottoposto al parere preventivo del competente Servizio dell'U.S.L.. Si applica il disposto di cui all'art. 50 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Nell'elaborazione del piano dovrà essere tenuto conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti dai competenti organismi nazionali;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una razionalizzazione dell'utilizzazione delle aree e dei manufatti, in correlazione ai periodi di concessione ed ai sistemi tariffari adottati per favorire le retrocessioni;
 - e) delle aree da assoggettare a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
2. Nei cimiteri sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia);
 - e) cellette ossario;
 - f) cellette cinerarie;
 - g) ossario comune;
 - h) cinerario comune.
3. La delimitazione dei reparti e delle sepolture ivi previste deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 18

CAMPI DI INUMAZIONE

1. Nei campi di inumazione, a richiesta dei familiari, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo di cui all'art. 70 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e di altezza non superiore a cm. 30 dal piano di campagna.
2. L'installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. Le spese per la rimozione al momento dell'esumazione saranno anticipate dal richiedente al momento del rilascio dell'autorizzazione all'installazione.
3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenutivi, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 19

TUMULAZIONI PROVVISORIE

1. In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urne cinerarie, in appositi loculi aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, nei seguenti casi:
 - a) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;
 - b) si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.
2. Il deposito provvisorio non può superare la durata di 24 mesi, prorogabile una sola volta, salvo il caso di cui alla lettera a) del 1° comma.
3. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione della tariffa cauzionale e del canone di utilizzo, nonché, di quelle per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono calcolate come semestre intero.
5. La cauzione viene assunta quale acconto sulla tariffa della concessione definitiva, salvo che il deposito non abbia provocato danni o non sia stato versato il canone di utilizzo, nel qual caso viene incamerata, salvo il recupero delle somme eccedenti.
6. Qualora alla scadenza del periodo di cui al 2° comma, non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Sindaco provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, all'estumulazione del feretro e al suo collocamento in campo ad inumazione, ordinando altresì di incamerare la cauzione, detratte le spese per l'estumulazione, per gli eventuali canoni non corrisposti e per la messa in pristino della tumulazione utilizzata, salvo il recupero delle somme eccedenti.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
7. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

TITOLO V

CREMAZIONE

Art. 20

MODALITÀ' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del DPR 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative nel caso che la manifestazione di volontà alla cremazione sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dal Responsabile dell'Unità Operativa Servizi Cimiteriali, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 21

URNE CINERARIE

1. Le dimensioni limite delle urne cinerarie (che comunque non devono essere superiori a cm. 25x25x70) e le caratteristiche edilizie dell'edificio destinato ad accoglierle, saranno stabilite in apposita normativa destinata a regolamentare l'utilizzazione del crematorio.

TITOLO VI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 22

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dalla inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. In ogni caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione non sia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i 10 anni.
Della scadenza ordinaria delle sepolture comuni per inumazione, è data comunicazione, almeno 6 mesi prima ed in ogni caso nei giorni dedicati alla Commemorazione dei Defunti, esclusivamente mediante avvisi affissi nei campi interessati
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione e, comunque, indipendentemente dal periodo decorso, ove risulti completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
3. Il Sindaco regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento.
4. E' ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione e di estumulazione ordinaria.

Art. 23

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate all'articolo precedente.
2. Le esumazioni straordinarie sono eseguite nei casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria oppure su autorizzazione del Sindaco, a richiesta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorso di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi, solo quando la salma sia destinata ad altra sepoltura o alla cremazione.
3. Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, a richiesta dei familiari di cui al comma precedente, alle condizioni indicate all'art. 88 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, esclusivamente per abbinamento di salme di congiunti (coniuge, genitore, figli, fratelli), o per tumulazione della salma in tomba di famiglia in seguito a concessione della medesima, o perché, destinata alla cremazione.
4. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono soggette ad apposita tariffa ogni qual volta siano richieste dai familiari o sia prevista la conservazione dei resti mortali in sepolture private o siano destinati alla cremazione.
5. Nel caso di esumazioni straordinarie è vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse dal personale comunale o da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salve le diverse disposizioni che l' Autorità Giudiziaria ritenga di impartire.

Art. 24

OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora ritengano che nel corso di esumazioni od estumulazioni possano essere rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
3. In assenza della segnalazione di cui al 1° comma e nel caso vi sia la certezza che gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti appartenessero al defunto, si provvederà ad informarne i familiari, ove noti ed eventualmente anche per mezzo di pubbliche affissioni, della possibilità di reclamarli.
4. Independentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
5. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine suddetto, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 25

DISPONIBILITÀ' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, sono rimosse a cura del personale del Comune e, qualora non vengano tempestivamente recuperate dalla famiglia, dai concessionari o loro aventi causa, trasportate in idonea discarica.
2. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di due mesi dalla loro rimozione.

TITOLO VII

SEPOLTURE PRIVATE

Art. 26

GENERALITÀ'

1. Le sepolture private possono consistere:
 - a) nell'uso temporaneo di sepolture in campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione, della durata di 99 anni dalla data della concessione;
 - b) nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia) per la durata di 99 anni dalla data della concessione;
 - c) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di 40 anni dalla data della concessione o, se precedente, dalla data della tumulazione;
 - d) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta, in apposite cassette ossario, dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie per la durata di 40 anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo;
 - e) nell'uso temporaneo di cellette cinerarie per la conservazione di urne cinerarie per la durata di 40 anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo;
 - f) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata prevista nelle concessioni assegnate antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento;
 - g) nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del DPR 21 ottobre 1975, n. 803, a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione.
2. Le concessioni di cui al precedente comma, possono essere rinnovate, nell'ultimo anno ed a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, per una durata pari a quella prevista nella concessione iniziale e previo pagamento della tariffa pari a quella corrente, rapportata ad anno.
3. E' facoltà discrezionale del Comune concedere il rinnovo di cui al comma precedente.
4. All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati possono richiedere una concessione temporanea per una durata minima di 10 anni, a tariffa ridotta ad 1/4 di quella prevista per le concessioni quarantennali, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c) del 1° comma del presente articolo, salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.

Art. 27

DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Il diritto d'uso delle sepolture indicate all'art. 26, 1° comma, consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
2. Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
 2. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione;
 - la sua durata;
 - la persona o le persone o, nel caso di Enti e collettività, gli organi del concessionario;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
 - la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.
4. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta l'immediata decadenza dalla concessione, da disporsi con le modalità di cui all'art. 41, senza che sia ammessa sanatoria.
5. E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.
6. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
7. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

Art. 28

CONCESSIONARI

1. Concessionario è chiunque abbia ottenuto l'atto di concessione, oppure, se l'atto è stato richiesto da un procuratore speciale la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata allegata all'atto di concessione, la persona in nome della quale è stato stipulato o per conto della quale è stata avanzata la richiesta.

2. Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia.

Il concessionario non può disporre che in un loculo siano collocati resti di altre salme, oltre a quella della persona indicata.

3. Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nell'art. 433 del Codice Civile. E' data facoltà al concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della richiesta dell'atto di concessione.

4. Nelle sepolture private a tumulazione, a richiesta dei concessionari, oltre alle persone del concessionario e della sua famiglia, può essere autorizzata la tumulazione di salme di persone che siano state conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia in qualsiasi momento antecedente il decesso, nonché, di salme di persone che abbiano acquistato particolari benemerienze nei confronti del concessionario.

5. Le particolari benemerienze nei confronti del concessionario, di cui al comma precedente, devono risultare:

- a) nell'atto di concessione;
- b) da dichiarazione resa dal concessionario in qualsiasi momento successivo all'atto di concessione, anche contestualmente alla richiesta di autorizzazione alla tumulazione.

6. La richiesta del concessionario e ogni altra dichiarazione occorrente per la tumulazione di persone diverse dal concessionario e membri della sua famiglia, sono autenticate da uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con le modalità ivi indicate.

Art. 29

CONCESSIONI A COLLETTIVITÀ', ENTI OD ISTITUZIONI

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, l'atto di concessione in favore di collettività, Enti od Istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

Art. 30

MODALITÀ' PER OTTENERE UNA CONCESSIONE CIMITERIALE

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, indicando il Cimitero, il tipo della concessione richiesta e, se la richiesta, provvisoriamente, viene presentata da terzi, il concessionario.
2. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.
3. Ad eccezione delle concessioni riguardanti tombe di famiglia, le concessioni di sepolture private hanno luogo, di norma, solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate e vengono assegnate per ordine progressivo delle sepolture disponibili.
4. E' tuttavia ammessa la concessione di loculi a viventi nei casi seguenti:
 - a) a persone che abbiano compiuto 65 anni di età;
 - b) a persone che non abbiano parenti od affini entro il 6° grado;
 - c) a chi richieda la concessione in abbinamento alla salma del coniuge, del figlio, di un fratello, di una sorella e di uno o entrambi i genitori.

Art. 31

VIGILANZA DEL SINDACO

1. Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Sindaco, a richiesta dal concessionario.
2. Il Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

Art. 32

SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE INDIVIDUALE

1. Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune e possono essere sopraelevate o sotterranee, in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate.
2. Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del manufatto e provvede alla sua liberazione dai resti mortali che, dopo l'eventuale periodo di inumazione che si rendesse necessario per completare il processo di mineralizzazione, saranno sistemati negli ossari comuni o, se richiesto, in quelli destinati previo pagamento della relativa tariffa di concessione.
3. Nel loculo può essere accolto un solo feretro.
4. Nella tariffa di concessione è compresa l'installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo, che è effettuata direttamente dal Comune.
5. Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi od altri elementi decorativi, su autorizzazione ed in osservanza delle disposizioni normative comunali.
Nella richiesta di autorizzazione il concessionario deve dichiarare, per sé e i propri aventi causa, di sollevare il Comune da ogni responsabilità civile e penale in conseguenza dell'installazione, manutenzione ed uso degli elementi sopra citati.
6. Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le scritte, le vaschette portafiori o per i lumi votivi, come pure l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva.
7. Il Sindaco, con propria ordinanza, può inibire che in determinati Cimiteri o per determinate tipologie di tumulazioni vengano installate vaschette portafiori o lumi votivi, quando, per la particolarità delle soluzioni costruttive adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico, per le cose o per il personale del Cimitero.

Art. 33

TOMBE DI FAMIGLIA

1. La concessione di tombe di famiglia può avere per oggetto:
 - a) l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale;
 - b) l'assegnazione di tumulazioni costruite dal Comune, prive di decorazioni e di lapidi;
 - c) l'assegnazione di tumulazioni costruite dal Comune, complete di rivestimenti marmorei o di altro materiale idoneo e di lapidi, la cui installazione è effettuata direttamente dal Comune.

2. Nel caso di cui al 1° comma, lettera a), la concessione è subordinata alla concessione edilizia per il progetto della costruzione che si intende edificare e al deposito infruttifero di una cauzione pari al 5 % del valore della costruzione.

I lavori dovranno essere completati entro 2 anni dallo inizio dei lavori, pena la decadenza della concessione, senza che il concessionario, o suoi aventi causa, abbiano titolo a ripetere le somme versate per la concessione stessa.

Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei Lavori.

La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuto l'atto di collaudo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, le cui spese gravano sul concessionario; eseguito l'atto di collaudo si procede allo svincolo della cauzione.

3. Nel caso di cui al 1° comma, lettera b), il Comune non provvede a decorazioni, né alla posa di lapidi, il cui onere spetta ai concessionari, nel rispetto degli spazi loro assegnati sulla base del progetto di costruzione e previa approvazione del progetto.

Qualora più concessionari intendano installare un'unica lapide, per motivi estetici o altro, il progetto di installazione della lapide deve essere sottoscritto da tutti i concessionari interessati.

Il collocamento della lapide dovrà avvenire entro un anno dalla concessione e, comunque, entro 3 mesi dalla sua autorizzazione.

4. Nel caso di cui al 1° comma, lettera c), resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi od altro elementi decorativi, su autorizzazione ed in osservanza delle disposizioni normative comunali.

Art. 34

CELLETTE OSSARIO

1. Le cellette ossario, sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie.

2. La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni ordinarie è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in celletta ossario. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.

Art. 35

CELLETTE CINERARIE

1. Le cellette cinerarie sono destinate ad accogliere le urne cinerarie, qualora il defunto non abbia espresso la volontà della dispersione delle ceneri nel cinerario comune.
2. A questo fine possono essere utilizzate anche cellette ossario, che possono essere fruite fino a capienza fisica.
3. Le urne devono avere le dimensioni massime indicate nell'art. 21.

Art. 36

ESERCIZIO DEL DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del DPR 10 settembre 1990, n. 285 e del presente Regolamento.
2. In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazioni ed estumulazioni è permesso ogni qual volta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.
3. Il richiedente deve provare il proprio diritto con l'atto di concessione, o rimuovere l'opposizione.
4. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.
5. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Art. 37

DIVISIONE E RINUNCIA

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sè e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con le medesime forme e modalità, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Art. 38

MORTE DEL CONCESSIONARIO

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi o le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali entro 6 mesi dalla data di decesso.
2. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio, scegliendolo tra le persone di cui al comma precedente, secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
3. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 28, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.
4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
5. La concessione, una volta liberata dalle salme e dai resti mortali ed eseguite le eventuali opere di messa in pristino, può essere oggetto di assegnazione a terzi.

Art. 39

SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. L'Ufficio Servizi Cimiteriali provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata, che potrà essere rinnovata nei tempi previsti dall'art. 26, 2° comma: il rinnovo è ammesso solo nei confronti delle persone individuate nell'art. 28.
2. Qualora il concessionario, o suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e di preferenza, per quanto possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.
3. Le pubbliche affissioni hanno luogo all'Albo pretorio del Comune e mediante deposito tra gli atti a disposizione del pubblico di cui all'art. 4.
4. I termini eventualmente connessi con le suddette pubbliche affissioni sono calcolati rispetto alle pubblicazioni eseguite all'Albo pretorio del Comune.

Art. 40

MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
La tariffa di concessione della sepoltura è comprensiva degli oneri per la manutenzione che il concessionario è tenuto a corrispondere.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - - l'ordinaria pulizia;
 - - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art. 41

REVOCA, DECADENZA ED ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del DPR 10 settembre 1990, n. 285, è in facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi i casi suddetti, la concessione viene revocata con atto del Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, se possibile, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia alla nuova sepoltura.

3. Il provvedimento di revoca dovrà essere notificato al concessionario, ove noto; in caso sia impossibile provvedere alla notifica, il provvedimento medesimo sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 60 giorni e depositato fra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero. Nel giorno prefissato, la traslazione della salma avverrà anche in assenza del concessionario. Trova piena applicazione la Legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione è oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione fra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'art. 27;
- c) quando, per inosservanza della prescrizione dell'art. 33, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o ricorrano le circostanze previste nell'art. 38, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 40;
- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o nel presente Regolamento;
- f) quando sia stato accertato il decesso dell'avente titolo e che la salma è stata cremata o tumulata in altra sepoltura privata senza che il concessionario o i suoi discendenti legittimi abbiano dichiarato, entro un anno dall'avvenuto decesso dell'avente titolo, la loro rinuncia alla concessione stessa.

Al concessionario o ai suoi eredi è corrisposto il rimborso previsto dall'art. 44 per le retrocessioni.

Ai fini del calcolo della durata residua della concessione, si assume come partenza il 1° giorno dell'anno successivo al decesso accertato e si applica la tariffa in quel momento in vigore.

5. Nei casi di cui ai punti d) ed e), il Sindaco provvede a notificare agli interessati l'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza, diffidandoli a provvedere entro il termine perentorio di 30 giorni.

6. Copia della diffida è affissa all'Albo Pretorio del Comune e depositata fra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero.

7. Decorso il termine suddetto senza che sia stato provveduto, oppure, in caso di irreperibilità degli interessati, decorsi 60 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della diffida, la dichiarazione di decadenza è pronunciata con atto del Sindaco.

Trova piena applicazione la Legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 26, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

9. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avviso notificato agli interessati con le modalità di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune, nel cinerario comune.

Art. 42

FASCICOLI PER LE SEPOLTURE PRIVATE

1. Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono.

2. Ad ogni sepoltura privata corrisponde una scheda nella quale sono sinteticamente indicate la natura della concessione, il concessionario, le persone sepolte e gli altri elementi che siano ritenuti utili.

3. Per le sepolture private ad inumazione individuale può essere conservata la sola scheda.

4. Le schede non sono necessarie qualora si adotti un sistema informatizzato di tenuta delle registrazioni cimiteriali.

5. I registri previsti dall'art. 52 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, possono essere tenuti con i sistemi di cui al comma precedente. In tal caso, saranno formati annualmente tabulati, in duplice copia, e la vidimazione del Sindaco andrà apposta su di essi.

Art. 43

CONCESSIONI PERPETUE

1. Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del DPR 21 ottobre 1975, n. 803, conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione.

Art. 44

RETROCESSIONE DI SEPOLTURA PRIVATA

1. La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

3. All'atto della rinuncia è corrisposto al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, il rimborso, per ogni posto salma o loculo, di una somma pari al 50% della tariffa, rapportata ad anno, in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata della concessione medesima.

Qualora la sepoltura privata sia occupata da una salma della quale viene richiesto il trasferimento, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune la somma stabilita dall'allegato tariffario, a titolo di rimborso delle spese che dovranno essere sostenute per rendere la sepoltura riutilizzabile.

4. Per le concessioni a tempo indeterminato, il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari a 99 anni.

5. Nei casi di rinuncia a concessione di aree per le quali:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- c) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero da salme, ceneri o resti; al concessionario spetterà anche la restituzione del deposito cauzionale.

6. Nei casi di rinuncia a concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune, per eventuali opere eseguite a cura del concessionario in aggiunta al manufatto concesso, è riconosciuto un equo indennizzo, su valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario.

Tale indennizzo è riconosciuto, con la medesima procedura, anche ai concessionari di cui al 5° comma, lettera c), del presente articolo.

7. Nel caso la retrocessione della sepoltura privata riguardi sepolture a tumulazione costruite con modalità non conformi alla previsione dell'art. 76 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, il corrispettivo è determinato, volta per volta, sulla base di valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

TITOLO VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 45

DIVIETI

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione. In particolare, è vietato:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora;
 - b) introdurre oggetti indecorosi, o animali;
 - c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
 - d) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
 - e) asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia;
 - f) calpestare le aiuole e le sepolture e camminare al di fuori dei viali;
 - g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti;
 - h) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
 - i) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati;
 - l) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;
 - m) chiedere elemosina, fare questue o raccolte di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco;
 - n) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;
 - o) riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice: eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi;
 - p) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco;
 - q) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Sindaco, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione;
 - r) introdurre nel Cimitero od entrarvi con biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel Cimitero e l'uso di tali mezzi, ivi compresi gli elementi identificativi (targa, ecc.), risulti dall'autorizzazione. Tale divieto non si applica ai mezzi comunali, né ai soggetti disabili non deambulanti, che utilizzino particolari apparecchi di locomozione (carrozine o simili) o autovetture munite di specifica autorizzazione del Sindaco.

Art. 46

ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE

1. L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, iscrizioni, nonché, l'introduzione nel Cimitero dei relativi materiali è subordinata ad autorizzazione scritta del Sindaco, quando non sia richiesta la concessione edilizia, nonché, al pagamento della tariffa stabilita nella tabella allegata al presente regolamento.
2. Per ottenere l'autorizzazione, i concessionari devono presentare apposita istanza al Sindaco, corredata dei relativi disegni in scala conveniente, ove occorrono, e dall'indicazione dei materiali che si intendono impiegare.
3. I materiali possono essere introdotti nel Cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati.
4. I lavori devono essere eseguiti esclusivamente negli orari fissati dal Sindaco, con proprio provvedimento, e a condizione che sia presente personale comunale.
5. Nelle sepolture ad inumazione, l'installazione di copritomba non potrà mai eccedere i due terzi della fossa, né alterare le distanze tra una fossa e l'altra.
6. I vasi e le altre installazioni mobili o rimuovibili devono recare, anche in posizione non direttamente visibile, il nominativo della persona cui appartengono.

Art. 47

OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.
2. Inoltre, è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei Cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 48

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a normativa preesistente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto della preesistente normativa, è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente e successive modificazioni ed integrazioni, cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 49
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto comunale, il presente Regolamento, divenuto esecutivo, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore dopo tale pubblicazione.

Art. 50
RIMESSE DI CARRI FUNEBRI PREESISTENTI

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990, potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 e per esse venga richiesto il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 51
CONCESSIONI PREGRESSE

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata, il regime indicato nell'atto di concessione.

Art. 52
CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) o una concessione (aree, loculi, ecc.) oppure l'autorizzazione alla collocazione di copritomba o costruzione di monumenti, ecc., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non si sia raggiunto un accordo fra le parti o sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 53
**ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI E
BENEMERITI**

La Giunta Comunale può disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti che si siano, personalmente o attraverso il proprio gruppo o associazione, distinti per opere dell'ingegno e per servizi resi alla comunità, negli appositi spazi dalla Giunta stessa individuati in coerenza col piano regolatore cimiteriale.